Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° — Roma - Mercoledì, 20 giugno 1928 - Anno VI — Numero 143

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1720.**

LEGGE 7 giugno 1928, n. **1291.**

Approvazione del Trattato di conciliazione e di arbitrato firmato in Roma il 29 dicembre 1926, fra l'Italia e la Germania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di conciliazione e di arbitrato firmato a Roma il 29 dicembre 1926, fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Trattato di conciliazione e di arbitrato fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico.

SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA

E

IL PRESIDENTE DEL REICH GERMANICO

animati dal desiderio di consolidare gli amichevoli rapporti esistenti fra i rispettivi Paesi e di contribuire vieppiù al mantenimento della pace generale, hanno deciso di concludere un trattato di conciliazione e di arbitrato.

A questo scopo hanno nominato loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri;

Il Presidente del Reich Germanico:

S. E. il Barone Costantino von Neurath, Ambasciatore di Germania presso Sua Maestà il Re d'Italia,

i quali, dopo avere esaminato i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno stipulato le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Le Parti contraenti si obbligano a sottoporre ad una procedura di conciliazione le controversie che sorgessero tra di esse e che non avessero potuto essere risolte in via amichevole con i procedimenti diplomatici ordinari.

Questa disposizione non si applica alle contestazioni nate da fatti che sono anteriori al presente Trattato e che appartengono al passato.

Qualora fallisse la procedura di conciliazione, la controversia sarà portata dinanzi ad arbitri o alla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja, secondo gli articoli 8 e seguenti del presente Trattato.

Le controversie per la cui soluzione le Parti contraenti sono obbligate ad una speciale procedura da altri accordi esistenti tra loro, saranno risolte in base alle disposizioni di tali accordi.

Art. 2.

Per le vertenze che, a tenore del presente Trattato, sono suscettibili delle procedure prevedute dagli articoli 1, 8 e 9, se in conformità delle leggi locali della Parte contro la quale viene avanzato reclamo sono di competenza di una autorità giudiziaria o di una giurisdizione amministrativa, può questa Parte chiedere che la controversia venga sottoposta alla procedura di conciliazione o, se del caso, e in conformità degli articoli 8 e seguenti, alla procedura di arbitrato o dinanzi alla Corte permanente di giustizia internazionale, solo dopo che sia intervenuta nel procedimento giudiziario o amministrativo una decisione definitiva. Per il caso in cui una delle Parti intenda di impugnare la decisione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, la vertenza dovrà essere sottoposta alla procedura di conciliazione entro un anno al più tardi dacchè la decisione è stata pronunciata.

Art. 3.

Se nella decisione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale sia dichiarato che una decisione o una disposizione irrevocabile di un Tribunale o di altra autorità di una delle Parti è in tutto od in parte in contrasto col diritto internazionale, ma secondo il diritto costituzionale di questa Parte le conseguenze della decisione o disposizione non possono essere interamente eliminate mediante provvedimenti amministrativi, la Parte che vi ha interesse potrà riportare la controversia avanti alla Commissione di conciliazione affinchè questa esamini se vi ha luogo ad accordare ad essa una equa soddisfazione di altra natura.

Art. 4.

Le Parti costituiranno una Commissione permanente di conciliazione composta di cinque membri.

Le Parti contraenti nomineranno ciascuna liberamente un membro e di comune accordo sceglieranno gli altri tre. Questi ultimi tre membri non possono essere cittadini dell'uno o dell'altro degli Stati contraenti, nè possono avere la loro residenza nel territorio di essi o trovarsi od essersi trovati al loro servizio. Il presidente sarà, di comune accordo, nominato fra i medesimi dalle Parti contraenti.

Fin quando non sia iniziato un procedimento, ciascuna delle Parti ha il diritto di revocare il membro da essa nominato e di sostituirlo. Del pari ognuna delle Parti potrà ritirare il suo consenso alla nomina di ciascuno dei tre membri nominati di accordo. In questo caso si deve procedere senza ritardo e d'accordo alla nomina di un nuovo membro. La sostituzione di un membro ha luogo colla stessa procedura della sua nomina.

Con lo stesso sistema indicato nei precedenti capoversi saranno nominati cinque membri supplenti.

La Commissione di conciliazione si riunirà nel luogo designato dal presidente.

Art. 5.

Ogni Parte provvederà alle spese occorrenti per il membro da essa nominato nella Commissione permanente di conciliazione, nonchè al rimborso della metà delle spese per i rimanenti membri. Ogni Parte sosterrà inoltre le spese da essa provocate per il procedimento come anche la metà di quelle che la Commissione permanente di conciliazione indicherà quali spese comuni.

Art. 6.

La Commissione permanente di conciliazione entrerà in funzione tosto che una Parte ne farà richiesta. La Parte richiedente rivolgerà la sua istanza contemporaneamente al presidente della Commissione permanente di conciliazione ed all'altra Parte.

Le Parti contraenti si obbligano a facilitare in ogni caso e sotto tutti i rapporti i lavori della Commissione permanente di conciliazione ed in particolare a darle la possibilità di escutere sul territorio di esse, e secondo le disposizioni in vigore per i loro tribunali, i testimoni e periti e di procedere a sopraluoghi.

Art. 7.

La Commissione permanente di conciliazione esaminerà le speciali questioni ad essa deferite ed esporrà i risultati delle proprie indagini in un rapporto inteso a chiarire le questioni di fatto ed a facilitare la soluzione della controversia. Nel rapporto la Commissione di conciliazione determinerà i punti controversi e farà proposte per dirimere la vertenza.

Il rapporto sarà compilato entro sei mesi dal giorno in cui la controversia fu sottoposta alla Commissione permanente di conciliazione a meno che le Parti non stabiliscano un termine diverso.

A ciascuna delle Parti sarà rimesso un esemplare del rapporto.

Nel termine di tre mesi le Parti dovranno pronunziarsi sulle proposte della Commissione.

Il rapporto della Commissione permanente di conciliazione non ha carattere di decisione definitiva obbligatoria, nè riguardo alla constatazione dei fatti nè riguardo alle questioni di diritto.

Art. 8.

Se le Parti sono fra loro in disaccordo su una questione di diritto e non accettano le proposte della Commissione di conciliazione, la controversia sarà sottoposta mediante compromesso arbitrale ad uno speciale Tribunale arbitrale.

Art. 9.

Nel caso indicato nell'articolo precedente le Parti potranno, invece che al Tribunale arbitrale, sottoporre la controversia alla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja, formulando d'accordo i termini delle questioni sulle quali si richiede la decisione. Se su tale formulazione le Parti non si accordano ciascuna di esse è autorizzata a portare la controversia direttamente innanzi alla Corte di giustizia internazionale a mezzo di ricorso, dopo averne dato avviso all'altra due mesi prima.

Art. 10.

La decisione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale deve essere eseguita in buona fede dalle Parti.

Le Parti contraenti si impegnano a non adottare in quanto possibile, per la durata del procedimento della Commissione di conciliazione, del Tribunale arbitrale, o della Corte permanente di giustizia internazionale, qualsiasi provvedimento che possa pregiudicare l'accettazione delle proposte della Commissione permanente di conciliazione, ovvero la decisione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale.

Il Tribunale arbitrale può, a richiesta di una Parte, ordinare provvedimenti di cautela in quanto questi possano essere eseguiti dalle Parti in via amministrativa. La Commissione permanente di conciliazione può del pari fare proposte allo stesso scopo.

Art. 11.

La Commissione permanente di conciliazione stabilirà la propria procedura, tenendo conto delle clausole della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 sul regolamento pacifico di conflitti internazionali.

Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato o del compromesso di arbitrato, saranno applicate per il procedimento del Tribunale arbitrale le clausole della anzidetta Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907.

In quanto il presente Trattato si richiama alle disposizioni della Convenzione dell'Aja, tali disposizioni troveranno applicazione nei rapporti tra le Parti contraenti anche se una di esse od entrambe denunceranno la Convenzione.

Art. 12.

Questo Trattato troverà applicazione fra le Parti contraenti anche se altre Potenze siano parimenti interessate alla controversia.

Tuttavia, quando sia possibile sottoporre la controversia ad una unica procedura di arbitrato o ad un unico giudizio con altre Potenze interessate, le Parti contraenti prenderanno accordi in tale senso.

Art. 13.

Il presente Trattato non troverà applicazione nelle questioni che, secondo i trattati vigenti tra le due Parti e il diritto internazionale, sono di competenza di una delle due Parti. Non troverà applicazione nemmeno relativamente ai diritti e agli obblighi derivanti dal Patto di Locarno.

Art. 14.

Il presente Trattato non porta alcuna modificazione ai diritti ed agli obblighi delle Parti contraenti in quanto Membri della Società delle Nazioni, nè limita in alcun modo le attribuzioni e la competenza della Società delle Nazioni.

Art. 15.

Questo Trattato dovrà essere ratificato al più presto possibile. Le ratifiche saranno scambiate in Roma.

Art. 16.

Il presente Trattato avrà vigore per la durata di dieci anni. Se non sarà denunciato sei mesi prima della scadenza di questo termine, resterà in vigore per altri cinque anni. Varrà la stessa norma per il tempo successivo.

I procedimenti in corso alla scadenza del presente Trattato saranno regolati dalle disposizioni di esso salvo patto in contrario.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.

Fatto in doppio originale, in italiano ed in tedesco, i due testi facendo egualmente fede.

Roma, 29 dicembre 1926.

(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI. (*L. S.*) C. VON NEURATH.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1721.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 maggio 1928, n. 1286.

Modificazioni alle norme sulle promozioni dei magistrati in Corte di cassazione e sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7, 8 e 13 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 986;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 14 novembre 1926, numero 1935, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 989;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciute la necessità e l'urgenza di portare alcune modificazioni alle vigenti norme sulle promozioni dei magistrati ai posti di consigliere di Corte di cassazione e parificati, nonchè di destinare in funzioni direttive nelle cancellerie delle preture mandamentali anche funzionari dell'8° e del 10° grado e di estendere al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie le disposizioni concernenti la dispensa dal servizio in vigore per gli altri impiegati dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il concorso per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione e ai gradi parificati è giudicato da una

Commissione composta di cinque magistrati, di cui due aventi grado di primo presidente di Corte di appello o parificato e tre di consigliere di Corte di cassazione o parificato, e di due professori stabili di materie giuridiche in una Università dello Stato.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente la presenza di cinque membri, dei quali almeno uno professore universitario.

Art. 2.

Terminato l'esame dei titoli dei concorrenti ai posti di consigliere di Corte di cassazione e parificati, la Commissione gradua i candidati secondo il loro merito comparativo senza riguardo all'anzianità, procedendo per ciascuno ad una votazione di merito. A questo scopo ciascun componente della Commissione dispone di dieci punti. Sono ammesse le frazioni di punto.

La Commissione invita quindi quei concorrenti, che abbiano riportato non meno degli otto decimi dei punti che ha a sua disposizione, ad una discussione orale sulle sentenze e sugli altri lavori esibiti.

Anche per la valutazione della discussione orale ciascun componente della Commissione dispone di dieci punti e sono ammesse le frazioni di punto.

Addizionati i punti attribuiti nelle due votazioni, la Commissione forma la definitiva graduatoria dei concorrenti e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

La Commissione formula le sue conclusioni in una relazione motivata nella quale, esaminati i titoli di tutti i concorrenti, ed i risultati della discussione orale, per quelli che l'hanno sostenuta, è espresso il giudizio individuale e comparativo su di essi.

Art. 3.

I magistrati che abbiano ottenuta la qualifica di merito distinto agli effetti dell'ammissione al concorso per la Corte di cassazione in virtù del disposto dell'art. 13 cap. 4° del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, ed abbiano partecipato al concorso, riportando non meno di otto decimi dei punti, sono ammessi allo scrutinio in aggiunta al numero di scrutinandi stabilito dal Ministro, quando concorrano tutte le altre condizioni volute, secondo le norme del citato Regio decreto-legge.

L'ammissione allo scrutinio è regolata in base all'anzianità attuale di ciascun aspirante, la quale non resta in alcun modo modificata in seguito all'ottenuta revisione di qualifica.

Art. 4.

All'art. 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora l'esclusione dei magistrati promossi per merito non sia sufficiente a ridurre il numero degli aspiranti entro quello stabilito, rimangono esclusi anche i meno anziani dei promossi per merito distinto ».

Art. 5.

Al primo capoverso dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, è sostituito il seguente:

« Nelle cancellerie delle preture sono destinati funzionari di qualunque grado, purchè non superiore all'ottavo. Fra essi la direzione dell'ufficio è data di regola al più elevato in grado, o al più anziano.

« In tali uffici possono essere destinati anche volontari di cancelleria con funzioni in sottordine ».

Art. 6.

Sono estese al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie le disposizioni in vigore per gli impiegati dello Stato, contenute nel R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con questo incompatibili.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, autorizzandosi il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 123. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1722.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1233.

Estensione al personale postale telegrafico del cessato regime austro-ungarico, delle disposizioni del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, sull'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 30 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato col Regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 760, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il parere del Consiglio d'amministrazione per le poste e i telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le tabelle n. 1 e n. 2 annesse al presente decreto, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

La tabella n. 1 determina, ai soli effetti della prima assegnazione in ciascun grado delle tre categorie stabilite dal R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, il numero degli impiegati e degli agenti provenienti dal cessato regime austro-

ungarico, ai quali sono o possono essere attribuiti i gradi stessi.

Qualora il numero degli impiegati o degli agenti cui è stato o verrà attribuito ciascun grado, fosse inferiore ai limiti fissati per il grado stesso nell'annessa tabella n. 1 predetta, i limiti indicati per i gradi inferiori saranno aumentati in corrispondenza.

Art. 3.

La tabella n. 2 stabilisce, per ciascuna categoria e ciascun grado, dopo quanti impiegati del personale postale e telegrafico del Regno ne debba essere promosso uno di quelli provenienti dal cessato regime austro-ungarico della medesima categoria e dello stesso grado.

Per l'applicazione della tabella stessa non si terrà conto delle promozioni conferite all'atto della prima applicazione del presente decreto.

La tabella n. 2 predetta sarà variata ogni biennio con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, al fine di tener conto, nella proporzionalità delle promozioni, delle variazioni in più o in meno che si verificassero nell'elenco di cui al successivo art. 11. La suddetta variazione non potrà seguire se non dopo che la tabella abbia avuto una prima applicazione.

Nell'applicazione delle successive tabelle sarà tenuto conto, ai fini del rapporto di proporzionalità, delle frazioni non computate, le quali saranno cumulate per raggiungere il coefficiente necessario per le nuove promozioni.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente ordinamento a domanda, e nel limite dei posti vacanti, possono essere trasferiti nel ruolo degli ingegneri specializzati, di cui all'allegato *A* tabella n. 1, lettera *b*), del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, gli impiegati di ruolo del personale direttivo postale telegrafico, proveniente dal cessato regime austro-ungarico, forniti dei requisiti richiesti dall'art. 20 del predetto R. decreto n. 1733.

Il passaggio ha luogo con le norme previste dai due primi commi del citato art. 20, e il personale prescelto cessa di far parte dell'elenco di cui al successivo art. 11.

Art. 5.

Il personale postale telegrafico proveniente dal cessato regime austro-ungarico passa dai gruppi *A*, *B* e *C*, e dal quadro del personale subalterno, alle categorie 1ª, 2ª e 3ª o al quadro separato di commissari e ragionieri, con le norme stabilite dal R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

Effettuati i passaggi di cui sopra, e i trasferimenti di cui al precedente articolo, i posti che rimarranno vacanti nella annessa tabella n. 1 saranno conferiti, nella prima applicazione, con le norme di cui agli articoli seguenti del presente decreto.

Art. 6.

Lo scrutinio di merito comparativo per le promozioni al grado 6° del ruolo di prima categoria avrà luogo con le norme stabilite dal R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, nel limite dei posti previsti nell'allegato *A*, tabella n. 1, dello stesso Regio decreto; e sarà unico per i funzionari del ruolo predetto e per quelli provenienti dal cessato regime austro-ungarico.

A questi ultimi, però, in prima applicazione, potrà essere assegnato un posto in soprannumero dello stesso grado 6°.

I funzionari del cessato regime che ottengono la promozione nel grado 6°, ai sensi dei due commi precedenti, passano nel ruolo di cui alla citata tabella n. 1 e cessano di far parte dell'elenco di cui al successivo art. 11. Il posto in soprannumero, eventualmente assegnato, sarà assorbito con la prima vacanza che si verificherà nel grado stesso dopo la pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Le promozioni nel ruolo di 1ª categoria del personale proveniente dal cessato regime austro-ungarico hanno luogo, per i gradi 7° ed 8°, con le norme previste dal R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni.

I posti vacanti nel grado 9° sono conferiti anzitutto agli impiegati del grado immediatamente inferiore, che abbiano già superato gli esami speciali prescritti dalle norme della cessata Amministrazione per lo svolgimento di tutta la carriera. Il conferimento di detti posti avrà luogo su designazione del Consiglio di amministrazione, sentite le Commissioni di avanzamento di cui all'art. 16 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni.

Effettuate le promozioni di cui al comma precedente, il conferimento dei posti di grado 9° avrà luogo mediante esami di idoneità, fra gli impiegati del grado immediatamente inferiore, con le norme dell'art. 10 del citato R. decreto n. 1733.

Le promozioni sopra previste si effettueranno nel limite dei posti rispettivamente stabiliti, per la prima e le successive applicazioni, dalle tabelle annesse al presente decreto.

Tuttavia i funzionari dei gradi 10° ed 11° in possesso dei requisiti richiesti dal vigente ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi potranno adire agli esami di concorso per merito distinto per il passaggio al grado 9° dei ruoli organici regnicoli, e, qualora risultino vincitori nei detti esami, entreranno a far parte dei ruoli stessi, cessando nel contempo di essere compresi nell'elenco di cui al successivo art. 11.

Il personale che vorrà adire agli esami di idoneità o di merito distinto per la promozione al grado 9° parteciperà, con le norme dell'art. 5 del R. decreto 5 gennaio 1928, n. 10, agli esami che si effettueranno per il personale del Regno.

Art. 8.

Le promozioni nel ruolo di 2ª categoria del personale proveniente dal cessato regime austro-ungarico hanno luogo con le norme previste dal R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni, nel limite dei posti stabiliti rispettivamente per la prima e le applicazioni successive dalle tabelle di cui al precedente art. 1.

Però, le promozioni al grado 9° della predetta 2ª categoria avranno luogo fra gli impiegati del grado immediatamente inferiore, esclusivamente per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, sentite le Commissioni di avanzamento di cui all'art. 16 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni.

Art. 9.

Gli allievi di 2ª e 3ª classe, assunti per concorso secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione fiumana, e che abbiano maturato l'anzianità prescritta per il passaggio in ruolo, secondo i preesistenti ordinamenti di Fiume, dopo il 30 giugno 1926, allo scadere del periodo di prova, previo parere del Consiglio d'amministrazione, su designazione delle Commissioni di avanzamento di cui all'art. 16 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, verranno collocati nel grado 12° della seconda categoria, se allievi di 2ª classe; nel grado 13° della

stessa categoria, se allievi di 3ª classe; e sempre che gli uni e gli altri, all'atto del loro collocamento in ruolo, prestino effettivo servizio.

Art. 10.

Agli impiegati del cessato regime, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto e collocati in gradi della 1ª e 2ª categoria inferiori al 9°, è computata una maggiore anzianità:

a) di anni due, se provenienti dagli ex gruppi prammatici A e C;

b) di anni tre, se provenienti dagli ex gruppi prammatici D ed E.

L'anzianità di cui sopra è valevole agli effetti giuridici dalla data di assimilazione di ciascun funzionario, mentre agli effetti economici non potrà avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1926.

Art. 11.

Non più tardi del mese di marzo di ogni anno, sarà pubblicato l'elenco del personale proveniente dal cessato regime austro-ungarico, con la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, diviso per categorie e gradi, e con le indicazioni di cui all'art. 15 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni.

Art. 12.

A decorrere dal 1° giugno 1928 sarà provveduto al licenziamento del personale giornaliero, comunque denominato, assunto precariamente in servizio per deficienza di personale di ruolo e proveniente dal cessato regime austro-ungarico, od anche assunto dopo l'armistizio con le norme del cessato regime.

Il licenziamento dovrà essere compiuto entro il 30 giugno 1928.

Sarà fatta eccezione:

a) per i licenziati senza demeriti, in seguito all'applicazione del R. decreto 27 aprile 1923, n. 2228, o dell'art. 20 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, e poi riassunti come giornalieri, secondo è detto nel 1° comma del presente articolo;

b) per gli aiutanti e le forze libere che trovavansi in servizio presso uffici di classe alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, ad eccezione di coloro che chiesero ed ottennero la gerenza di ricevitorie;

c) per il personale ex combattente nel Regio esercito o nella Regia marina o che sia stato legionario fiumano.

Il personale stesso che risulti in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, e che abbia dato buona prova per assiduità, condotta ed attitudine, sarà mantenuto in qualità di giornaliero negli uffici ove se ne manifesti il bisogno, e sarà poi confermato per contratto a termine, con esonero dalla prova di esame, a norma del 3° comma dell'art. 39 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni.

Art. 13.

Per tutto quanto non sia espressamente stabilito dal presente decreto, che ha vigore dal 1° luglio 1926, si applicano al personale proveniente dal cessato regime austro-ungarico le disposizioni del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni, in quanto non contrastino col presente ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 92. — CASATI.

TABELLA N. 1

Personale postale telegrafico proveniente dal cessato regime austro-ungarico.

PRIMA CATEGORIA.

Grado		Numero dei posti
7°	Direttori provinciali di 2ª classe	7
8°	Ispettori ed assimilati	7
9°	Vice-ispettori ed assimilati	8
10°-11°	Allievi ispettori ed assimilati	8
		30

SECONDA CATEGORIA.

a) *Capi d'ufficio.*

Grado		Numero dei posti
8°	Capi d'ufficio di 1ª classe ed assimilati	27
9°	Capi d'ufficio di 2ª classe ed assimilati	264
		291

PERSONALE ESECUTIVO.

Grado		Numero dei posti
10°	Ufficiali esecutivi di 1ª classe	56
11°	Ufficiali esecutivi di 2ª classe	182
12°	Ufficiali esecutivi di 3ª classe	392
13°	Ufficiali esecutivi di 4ª classe	11
		641

TERZA CATEGORIA.

Messaggeri, capisquadra ed assimilati di 1ª classe	25
Messaggeri, capisquadra ed assimilati di 2ª classe	144
Primi commessi ed equiparati	263
Commessi ed equiparati	255
	687

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA N. 2.

Rapporti da seguire per le promozioni del personale postale telegrafico proveniente dal cessato regime austro-ungarico successive alla prima applicazione del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

PRIMA CATEGORIA.

Dal grado 8° al grado 7° . . . . 24 — 1
Dal grado 9° al grado 8° . . . . 35 — 1
Dal grado 10° al grado 9° . . . . 31 — 1

Quadro dei commissari e ragionieri.

Dal grado 8° al grado 7° . . . . 4 — 1

SECONDA CATEGORIA.

Dal grado 9° al grado 8° . . . . 6 — 1
Dal grado 10° al grado 9° . . . . 23 — 1
Dal grado 11° al grado 10° . . . . 12 — 1
Dal grado 12° al grado 11° . . . . 10 — 1
Dal grado 13° al grado 12° . . . . 78 — 1

TERZA CATEGORIA.

Da messaggeri, capisquadra ed assimilati di 2ª classe a messaggeri, capisquadra e assimilati di 1ª classe . . . . 16 — 1
Da primi commessi ed equiparati a messaggeri, capisquadra ed assimilati di 2ª classe . . . 25 — 1
Da commessi ed equiparati a primi commessi ed equiparati . . . . 3 — 1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1928.

Modificazioni al decreto Ministeriale 20 giugno 1927 recante norme per le somministrazioni di fondi per opere portuali nel porto di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON QUELLI
PER I LAVORI PUBBLICI E PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, contenente provvedimenti per il ripristino ed il completamento delle opere portuali nel porto di Trieste;

Visto il decreto Ministeriale finanze, lavori pubblici e comunicazioni n. 157747 in data 20 giugno 1927, registrato alla Corte dei conti il 23 detto mese, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 detto mese;

Determina:

L'art. 2 del decreto Ministeriale citato nelle premesse viene così modificato:

« I prelevamenti dalla contabilità speciale saranno disposti mediante ordinativi firmati dal presidente e da un membro del Consiglio di amministrazione e rilasciati:

a) per le opere appaltate:

a favore delle ditte appaltatrici, in base ai certificati di avanzamento dei lavori, vistati dall'ufficio del Genio civile di Trieste (Servizio marittimo), nell'importo previsto dal capitolato generale in data 28 maggio 1895 e successive modificazioni;

b) per le opere eseguite in economia:

1° a favore del cassiere dell'Azienda dei magazzini generali, col visto del ragioniere capo, su richiesta del presidente dell'Azienda, vistata dall'ufficio del Genio civile di Trieste (Servizio marittimo), e per anticipazioni di un importo massimo di L. 100,000;

2° a favore di ditte e privati in base a certificati, fatture o altri documenti comprovanti le eseguite prestazioni, oppure in base a commissioni e forniture e vistati dal predetto ufficio del Genio civile ».

L'art. 3, 2° comma, del decreto Ministeriale suddetto viene pure modificato coll'aggiunta di quanto segue:

« Al predetto riassunto mensile dovranno inoltre unirsi i rendiconti delle anticipazioni, di cui all'art. 2 lettera *b*), firmati dal presidente dell'Azienda, vistati dall'ingegnere capo del Genio civile di Trieste (Servizio marittimo) e dal ragioniere capo dei magazzini generali corredati dalle liste delle mercedi debitamente quietanzate nonchè degli altri documenti giustificativi delle spese pagate.

« Non potrà farsi luogo ad emissione di mandati per le somministrazioni successive, relativamente a ciascuna opera distintamente considerata se non saranno alligati ai decreti di pagamento gli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, per un importo non inferiore ai due terzi della quota relativa a detta opera della somministrazione precedente e analogamente non potranno emettersi ordinativi di successive anticipazioni se i rendiconti già esibiti non raggiungono almeno i due terzi dell'anticipazione precedente ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1928.

Equiparazione della Scuola libera femminile di avviamento al lavoro annessa all'Ospizio delle fanciulle di Cosenza alle scuole Regie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto l'art. 219 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in applicazione del Regio decreto predetto;

Vista la deliberazione in data 7 dicembre 1927-VI della 3ª Sezione del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;

Decreta:

Art. 1.

La Scuola libera femminile di avviamento al lavoro annessa all'Ospizio delle fanciulle di Cosenza è dichiarata pareg-

giata alle Regie a decorrere dall'anno scolastico 1927-28 e fino a contraria disposizione.

Art. 2.

Gli attestati di licenza ed i certificati degli studi fatti nella suddetta Scuola hanno, a tutti gli effetti, lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle Regie scuole femminili di avviamento al lavoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1928.
Disposizioni per la cattura del passero nelle zone dove si coltiva il grano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 19, ultimo comma, della legge 24 giugno 1925, n. 1420, e 3, ultimo comma, del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754;

Ritenuta la necessità, in attesa di nuove disposizioni di carattere legislativo, intese a disciplinare, in via definitiva, la caccia e la cattura del passero, a scopo di protezione delle colture, di emanare un provvedimento generale, atto a difendere la coltura granaria dai danni prodotti da detta specie, nell'attuale periodo di maturazione del grano;

Decreta:

A decorrere dal 1° giugno p. v., e fino al 14 agosto 1928, fermo restando il divieto di uso del fucile e della presa di nidi e piccoli nati, la cattura del passero è autorizzata, nelle sole zone dove si coltiva il grano, purchè sia effettuata con i mezzi di aucupio non vietati dalle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Fogli degli annunzi legali delle varie Provincie del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1928.
Nomina di un membro effettivo della Deputazione della Borsa merci di Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7, 8 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto l'art. 17 del regolamento per la Borsa merci di Napoli, approvato con decreto Ministeriale 28 gennaio 1925;

Veduti i decreti 31 gennaio e 28 febbraio 1928 con i quali si è provveduto alla nomina dei membri effettivi e supplenti della Deputazione della Borsa merci anzidetta;

Decreta:

Il cav. rag. Romualdo Dal Fabro, direttore della sede della Banca d'Italia in Napoli, è nominato membro effettivo della Deputazione della Borsa merci di Napoli, in sostituzione del comm. Salvatore Aloi, membro effettivo della Deputazione stessa, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1928.
Autorizzazione al Monte di pietà di Roma ad istituire un proprio recapito in Ostia-Mare.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte di pietà di Roma è autorizzato ad istituire un proprio recapito in Ostia-Mare, per i servizi di credito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1928.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Venezia ad aprire propri recapiti a Scorzè, Caorle e San Michele al Tagliamento.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Venezia è autorizzata ad aprire nuovi recapiti a Scorzè, Caorle e San Michele al Tagliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.
Autorizzazione al Banco di Chiavari e della Riviera ligure, con sede in Chiavari, ad istituire una filiale in Bogliasco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Il Banco di Chiavari e della Riviera ligure, società anonima con sede in Chiavari, è autorizzato ad istituire una propria filiale in Bogliasco (Genova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Burich Erina-Maria-Annunziata, figlia del fu Giovanni e della fu Lucia Cecon, nata a Rovigno il 17 settembre 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bullessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bullessich Matteo, figlio del fu Marco e della fu Francesca Malusa, nato a Rovigno il 28 luglio 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sponza Pierina fu Pietro e fu Maria Venier, nata a Rovigno il 25 dicembre 1868.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Brunich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve rassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Brunich Eufemia, figlia del fu Nicolò e della fu Clorinda Crosara, nata a Rovigno il 10 aprile 1904, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bruni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle sorelle nate a Rovigno: Antonia, nata il 10 dicembre 1908; Anna, nata il 14 giugno 1910; Maria, nata il 16 aprile 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bratulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratulich Marco, figlio di Antonio e di Agata Cerin, nato a Canfanaro il 20 maggio 1904, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bradetich Olga di Antonio e di Anna Bradetich, nata a Rovigno il 10 novembre 1904, ed alla figlia Maria, nata l'8 aprile 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Gregorio, figlio di Giorgio e della fu Maria Sverco, nato a Raspo (Pinguente) il 24 febbraio 1898, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sverco Caterina di Giorgio e di Maria Poropat, nata il 16 giugno 1899 a Clenosciacco (Pinguente), ed ai figli nati a Rovigno: Maria-Ida, nata il 19 settembre 1919; Anna, nata il 7 settembre 1922; Giuseppe-Mario, nato il 30 settembre 1924; Silvano-Antonio, nato il 27 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di orignine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Giorgio, figlio del fu Luca e della fu Mattea Ivancich-Plisko, nato a Raspo il 17 marzo 1854, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli di Bosich Giorgio e della fu Sverco Maria nati a Raspo (Pinguente): Antonio, nato il 23 marzo 1924; Giuseppe, nato il 19 maggio 1902; Biagio, nato il 29 febbraio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Braicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich Giovanni, figlio del fu Biagio e della fu Maria Cerraz, nato a Geroldia il 1° marzo 1899, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Fosca, nata a Geroldia il 7 maggio 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Giovanni, figlio di Giorgio e della fu Maria Sverco, nato a Villa Raspor (Pinguente) il 27 maggio 1900, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi »;
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ivancich Elena fu Giovanni e di Mattea Turcovich, nata il 21 giugno 1902 a Bergodaz (Pinguente); ed ai figli nati a Rovigno: Giovanni, nato il 18 marzo 1920; Giuseppe-Mario, nato il 14 agosto 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il predicato « Bindeburg » è di origine italiana, e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il predicato « Bindeburg » del signor Mario Salvotti, figlio di fu Giovanni e della fu Guglielmina Puppi, nato a Trento il 25 marzo 1867 è restituito nella forma italiana di « de Bindis » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Trento, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione; a termini dell'articolo 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 21 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermenegildo Paulichievich fu Giovanni, nato a Trieste il 16 aprile 1874 e residente a Trieste, via dell'Aleardi, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paoli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermenegildo Paulichievich è ridotto in « Paoli ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Luigia Paulichievich nata Sersan fu Giuseppe, nata il 28 maggio 1880, moglie;
2. Marcello di Ermenegildo, nato il 3 marzo 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 19 giugno 1928 - Anno VI

Francia	74.79	Belgrado	33.50
Svizzera	366.80	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.873	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.675	Norvegia	5.10
Spagna	313.87	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.662	Svezia	5.115
Berlino (Marco oro)	4.55	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.63	Danimarca	5.11
Praga	56.50	Rendita 3,50 %	74.05
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso argentino Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	45.65
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	85.625
New York	19.036	Littorio 5 %	85.375
Dollaro Canadese	18.96	Obbligazioni Venezie 3,50 %	76.975
Oro	367.30		

ERRATA-CORRIGE.

La media dei cambi e delle rendite pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 16 giugno 1928-VI portante la data del 14 giugno 1928 deve intendersi del 15 giugno 1928.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	347308	Comune di S. Giorgio al Liri (Caserta) . . . . . . L.	30 —
3.50 %	424528	Balestra Benedetta di Serafino, moglie di Consorti Domenico fu Andrea, domic. a Monsampolo (Ascoli Piceno) - vincolata. L.	350 —
»	606514	Zingales Ione fu Angelo, nubile, domic. a Genova - vincolata L.	157.50
»	612507	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . L.	31.50
3.50 % (1902)	28700	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . L.	402.50
Cons. 5 %	96684 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Bellina Mattea di Enrico, ved. di Bellingreri Pietro, domic. a Petralia Sottana (Palermo) . . . . . . L. per la proprietà: Bellingreri Cecilia fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Bellina Mattea di Enrico, ved. di Bellingreri Pietro, domic. a Petralia Sottana (Palermo).	200 —
»	96685 Solo certificato di nuda proprietà	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente. . . L. per la proprietà: Bellingreri Licia fu Pietro, minore ecc., come la proprietà precedente.	200 —
»	380432	Crobu Mariannina fu Cesare, moglie di Palmisani Leonardo, domic. a Foiano Valfortore (Benevento) - vincolata . . . . L.	505 —
»	110196	Passano Angela di Giacomo, moglie di Passano Paolo, domic. a Deiva (Genova) . . . . L.	50 —
»	440029	Francica Carmelina fu Francesco, moglie di Chimirri Luigi Filippo, domic. a Serra S. Bruno (Catanzaro) - vincolata . . L.	2,905 —
»	69178	Giachetto Luigi fu Giovanni, domic. a Torino . . . . L.	80 —
»	150837	Intestata come la precedente . . . . L.	50 —
»	199538	Intestata come la precedente . . . . L.	150 —
»	98412	De Chirico Domenico fu Costante, domic. a New York . . L.	750 —
»	98413	Maggi Maria di Domenico, moglie di De Chirico Domenico fu Costante, domic. a New York . . . . L.	750 —
3.50 %	819696	Cremonini Giovanni fu Giulio, domic. a Senigallia (Ancona). L.	350 —
Cons. 5 %	27097 Polizza combattenti	Benvenuto Giuseppe di Francesco, domic. a Belvedere (Siracusa).	20 —
»	293078 Solo foglio di ricevute relativo al controindicato certificato	Florigi Notaroberto fu Aniello, domic. a Castinatelli frazione del comune di Futani (Salerno) . . . . L.	1,250 —
»	94605 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Somaglino Amalia fu Giuseppe, nubile, domic. a Casale Monferrato (Alessandria) . . . . L. per l'usufrutto: Florio Teresa fu Secondo ved. Somaglino.	2,000 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	94606 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Somaglino Giulia fu Giuseppe nubile, domic. come la precedente . . . . L. per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	2,000 —
»	94607 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Somaglino Mary fu Giuseppe, nubile, domic. come la precedente . . . . L. per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	2,000 —
3.50 %	527102	Pieve Clericale di Casaleone (Verona) . . . . . . L.	7 —
»	743540	Pieve Clericale di Bovolone (Verona) . . . . L.	10.50
Cons. 5 %	26848	Pieve Clericale di Nogara (Verona) . . . . L.	10 —
»	80733	RR. Chierici della Pieve di Vigasio (Verona). . . . . L.	10 —
3.50 %	537301 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita in Caionvico (Brescia) . . . . L. per l'usufrutto: Brioni Giulia fu Faustino, ved. di Comensoli Vincenzo, domic. a Bovezza (Brescia).	31.50
Cons. 5 %	382254	Annoni Angela di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Milano . . . . L.	375 —
»	382255 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . L. per l'usufrutto: Annoni Pietro di Giovanni, domic. a Milano.	125 —
3.50 %	344172	Sinisgalli Giuseppe fu Francescantonio, domic. in Montemurro (Basilicata) . . . . L.	350 —
»	339237	Intestata come la precedente. . . . . L.	140 —
»	339238	Intestata come la precedente. . . . . L.	140 —
»	773028	Roberti Ida di Giovanni, moglie di Amati Alfredo, dom. in Napoli L.	336 —
»	702456	Ditta cav. Luigi Trezza di Verona - vincolata. . . . . L.	385 —

Roma, 31 maggio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 18 dal 30 aprile al 6 maggio 1928 - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Belluno	Mel	B	—	1
Brescia	Botticino	B	2	4
Id.	Brescia	B	1	—
Id.	Castel Mella	B	1	—
Id.	Poncarale-Flero	B	1	1
Campobasso	Forlì del Sannio	B	1	—
Id.	Termoli	B	1	—
Cosenza	S. Giorgio Albanese	O	—	1
Ferrara	Poggio Renatico	B	—	1
Frosinone	Piglio	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	—	1
Id.	Vico nel Lazio	B	—	1
Milano	Nerviano	B	—	1
Id.	Pioltello	B	—	1
Id.	Robecchetto	B	—	1
Modena	Modena	B	—	1
Palermo	Castronovo	E	—	1
Pavia	Voghera	B	1	—
Pescara	Città S Angelo	B	—	1
Reggio di Calabria	Ciminà	B	—	2
Reggio nell'Emilia	Cadelbosco di Sopra	B	—	1
Id.	Correggio	B	—	1
Rieti	Rieti	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Torino	Pralormo	B	—	1
Id.	Settimo Torinese	B	—	1
Varese	Mombello	B	—	1
			11	24
Carbonchio sintomatico.				
Roma	Cerveteri	B	1	—
Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	B	2	—
Id.	Casale	B	2	1
Id.	Cassano Spinola	B	1	—
Id.	Castelnuovo d'Asti	B	1	—
Id.	Frugarolo	B	1	—
Id.	Novi Piemonte	B	1	—
Id.	Rosignano	B	1	—
Id.	Tortona	B	3	—
Arezzo	Arezzo	BS	2	8
Belluno	Belluno	B	3	1
Id.	Quero	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.				
Bergamo	Albino	B	2	2
Id.	Antegnate	B	—	1
Id.	Arcene	B	3	—
Id.	Arsago d'Adda	B	5	17
Id.	Azzano S. Paolo	B	—	1
Id.	Barbata	B	—	1
Id.	Bolgare	B	1	1
Id.	Bonate di Sopra	B	5	—
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	—	2
Id.	Calcinate	B	3	7
Id.	Calusco d'Adda	B	—	1
Id.	Canonica d'Adda	B	1	—
Id.	Caravaggio	B	1	1
Id.	Casirate d'Adda	B	1	29
Id.	Castelli Calepio	B	2	2
Id.	Cavenago	B	1	2
Id.	Centrisola	B	2	5
Id.	Cividate al Piano	B	16	2
Id.	Clusone	B	1	—
Id.	Cologno al Serio	B	3	2
Id.	Comunnuovo	B	—	1
Id.	Cortenova	B	2	1
Id.	Curdomo	B	2	1
Id.	Dalmine	B	—	3
Id.	Fontanella	B	—	1
Id.	Gandius	B	—	1
Id.	Gazzaniga	B	—	2
Id.	Ghisalba	B	4	2
Id.	Levate	B	6	—
Id.	Mapello	B	2	—
Id.	Martinengo	B	2	4
Id.	Misano d'Adda	B	5	—
Id.	Mornico al Serio	B	24	5
Id.	Nembro	B	—	1
Id.	Orio al Serio	B	—	1
Id.	Ossanesga	B	—	1
Id.	Palosco	B	2	2
Id.	Ponte di Nossa	B	1	—
Id.	Ponte S. Pietro	B	1	—
Id.	Pradalunga	B	—	2
Id.	Ranica	B	—	1
Id.	Romano di Lombardia	BO	1	2
Id.	Scano al Brembo	BS	1	2
Id.	Seriate	B	—	1
Id.	Spirano	B	1	—
Id.	Stezzano	B	—	1
Id.	Strozza	B	1	—
Id.	Suisio	B	—	5
Id.	Telgate	B	5	2
Id.	Treviolo	B	—	5
Id.	Urgnano	B	4	—
Id.	Verdello	B	—	3
Id.	Vertova	B	1	—
Id.	Villongo	B	2	—
Id.	Vilminore di Scalve	B	1	—
Id.	Zanica	B	1	1
Bologna	Bologna	B	—	1
Id.	Castelfranco dell'Em.	B	—	1
Id.	Castello di Serravalle	B	1	1
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Imola	B	—	1
Id.	Monteveglio	B	1	3
Id.	Praduro e Sasso	B	—	1
Brescia	Adro	B	1	—
Id.	Barbariga	B	2	4
Id.	Bienno	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Borgo S. Giacomo	B	—	2
Id.	Borgosatollo	B	1	—
Id.	Brescia	B	2	3
Id.	Calcinato	B	1	—
Id.	Calvisano	B	2	—
Id.	Capo di Ponte	B	—	1
Id.	Capriano-Arzano	B	1	—
Id.	Caprile	B	1	—
Id.	Castegnato	B	1	2
Id.	Castenedolo	B	1	—
Id.	Castrezzato	B	2	3
Id.	Cazzago S. Martino	B	1	—
Id.	Chiari	B	2	—
Id.	Coccaglio	B	2	—
Id.	Comezzano-Cizzago	B	6	15
Id.	Darfo	B	—	1
Id.	Dello	B	1	6
Id.	Erbusco	B	—	1
Id.	Gambara	B	—	1
Id.	Gavardo	B	—	1
Id.	Ghedi	B	4	7
Id.	Gerolanuova	B	—	1
Id.	Gottolengo	B	—	1
Id.	Iseo	B	2	—
Id.	Leno	B	—	4
Id.	Lonato	B	2	1
Id.	Lozio	B	—	1
Id.	Mairano	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Montichiari	B	2	1
Id.	Offlaga	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	—	7
Id.	Orzivecchi	B	4	2
Id.	Ospitaletto	B	—	1
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	1
Id.	Passirano	B	1	—
Id.	Pedergnaga-Oriano	B	1	—
Id.	Pontevico	B	1	1
Id.	Pralboino	B	2	5
Id.	Prandaglio	B	1	1
Id.	Quinzanello	B	—	1
Id.	Roccafranca	B	—	10
Id.	Roncadelle	B	3	—
Id.	Rovato	B	1	1
Id.	Sabbio Chiese	B	1	3
Id.	S. Zeno Naviglio	B	1	—
Id.	Timoline	B	1	—
Id.	Travagliato	B	1	2
Id.	Verolanuova	B	2	9
Id.	Vezza d'Oglio	B	1	—
Chieti (*a*)	Chieti	B	—	10
Como	Albate	B	9	—
Id.	Bazzanò	B	3	—
Id.	Camnago	B	2	—
Id.	Cantù	B	1	1
Id.	Casatenovo	B	2	—
Id.	Cavallasca	B	2	2
Id.	Cermenate	B	2	—
Id.	Cesello	B	2	—
Id.	Cirimido	B	2	—
Id.	Civate	B	—	2
Id.	Colico	B	1	—
Id.	Contra	B	—	3
Id.	Erba	B	2	2
Id.	Galbiate	B	—	3
Id.	Imberido	B	—	1
Como	Lecco	B	—	1
Id.	Lomagna	B	—	2
Id.	Lurago d'Erba	B	2	—
Id.	Maccio	B	2	—
Id.	Merate	B	—	1
Id.	Missaglia	B	—	4
Id.	Moiana	B	1	3
Id.	Monticello	B	—	5
Id.	Mozzate	B	1	—
Id.	Nibionno	B	1	2
Id.	Osnago	B	—	1
Id.	Paderno d'Adda	B	—	1
Id.	Parè	B	2	5
Id.	Parravicino	B	1	—
Id.	Rogeno	B	1	2
Id.	Rovagnate	B	—	2
Id.	Rovello	B	—	2
Id.	S. Fermo della Batt.	B	2	3
Id.	Solbiate	B	1	—
Cremona	Bordolano	B	—	1
Id.	Ca' d'Andrea	B	—	1
Id.	Capralba	B	—	1
Id.	Cascine Gandine	B	—	5
Id.	Castelleone	B	1	—
Id.	Cicognolo	B	—	2
Id.	Gabbioneta	B	1	—
Id.	Olmeneta	B	—	1
Id.	Palazzo Pignano	B	—	1
Id.	Pieve d'Olmi	B	1	—
Id.	Robecco d'Oglio	B	—	1
Id.	S. Bassano	B	—	1
Id.	Soncino	B	—	1
Id.	Spino d'Adda	B	—	1
Id.	Torlino	B	—	1
Id.	Torre de' Picenardi	B	—	2
Id.	Vailate	B	—	9
Id.	Vescovato	B	—	1
Id.	Zappello	B	—	1
Cuneo	Dogliani	B	—	1
Id.	Farigliano	B	1	—
Id.	Monastero di Vasco	B	1	1
Id.	Mondovì	B	1	—
Id.	Morozzo	B	—	1
Id.	Murazzano	B	1	—
Id.	Racconigi	B	1	—
Id.	Revello	B	1	—
Id.	Sanfrant	B	1	—
Id.	Vicoforte	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Cento	B	1	—
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	B	2	5
Id.	S. Agostino	B	—	2
Firenze	Bagno a Ripoli	B	—	1
Id.	Barberino di Mugello	B	—	1
Id.	Firenzuola	B	—	1
Id.	Sesto Fiorentino	B	—	2
Fiume	Fontana del Conte	B	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	B	1	—
Id.	Foggia	B	9	—
Id.	Lucera	B	1	1
Frosinone	Anagni	B	1	—
Genova	Campoligure	B	1	—
Id.	Genova	B	—	1
Id.	Isola del Cantone	B	3	—
Id.	Rossiglione	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Livorno	Livorno	B	—	3
Lucca	Capannori	B	1	—
Id.	Lucca	B	3	—
Id.	Montecarlo	B	—	1
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Seravezza	B	1	—
Id.	Viareggio	B	1	—
Macerata	Montecosaro	B	7	—
Mantova (*a*)	Acquanegra	B	1	1
Id.	Marcaria	B	—	4
Id.	Motteggiana	B	1	—
Id.	Viadana	B	2	—
Id.	Virgilio	B	1	1
Milano	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Albairate	B	—	1
Id.	Arena Po	B	—	1
Id.	Assago	B	—	1
Id.	Bertonico	B	—	1
Id.	Bellinzago Lomb.	B	—	1
Id.	Biassono	B	—	1
Id.	Carate Brianza	B	—	1
Id.	Cassano d'Adda	B	—	1
Id.	Castano Primo	B	3	1
Id.	Cesano Boscone	B	—	1
Id.	Codogno	B	—	1
Id.	Correzzana	B	—	1
Id.	Cuggiono	B	4	1
Id.	Desio	B	—	1
Id.	Lacchiarella	B	—	1
Id.	Lainate	B	1	1
Id.	Lazzate	B	—	1
Id.	Lesmo	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Mazzo Milanese	B	—	1
Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Melzo	B	—	1
Id.	Milano	B	3	3
Id.	Monza	B	—	2
Id.	Motta Visconti	B	—	1
Id.	Mulazzano	B	—	1
Id.	Noviglio	B	—	1
Id.	Opera	B	—	1
Id.	Paullo	B	—	2
Id.	Pessano	B	—	1
Id.	Rodano	B	—	2
Id.	Rosate	B	—	2
Id.	S. Donato Milanese	B	—	1
Id.	Segrata	B	—	1
Id.	Senna Lodigiana	B	—	2
Id.	Sesto S. Giovanni	B	—	1
Id.	Settala	B	1	1
Id.	Settimo Milanese	B	—	1
Id.	Somaglia	B	—	1
Id.	Tribiano	B	1	1
Id.	Valera Fratta	B	—	2
Id.	Vanzago	B	4	1
Id.	Vedano al Lambro	B	—	2
Id.	Vermezzo	B	—	1
Id.	Vignate	B	—	1
Id.	Villanova Sillaro	B	—	1
Id.	Vimercate	B	2	1
Id.	Zelobuonpersico	B	—	1
Modena	Carpi	B	5	2
Id.	Cavezzo	B	2	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	17	5
Modena	Pavullo	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	3	3
Id.	Soliera	B	2	—
Napoli	Cancello ed Arnone	B	—	2
Id.	Grazzanise	B	—	4
Id.	Napoli	B	—	1
Novara	Cameri	B	1	1
Id.	Casalino	B	1	2
Id.	Galliate	B	12	19
Id.	Gattico	B	1	—
Id.	Granozzo	B	4	—
Id.	Novara	B	—	4
Id.	Oleggio	B	—	1
Id.	Romentino	B	—	1
Id.	Vinzaglio	B	—	1
Padova	Granze	B	1	—
Id.	Legnaro	B	—	2
Id.	Loreggia	B	1	—
Parma	Busseto	B	4	—
Id.	Collecchio	B	—	1
Id.	Fontanellato	B	1	—
Id.	Neviano	B	—	3
Id.	Salsomaggiore	B	2	—
Id.	S. Lazzaro	B	—	1
Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Id.	Soragna	B	—	1
Id.	Torrile	B	1	—
Id.	Trecasali	B	2	—
Id.	Vigatto	B	4	—
Id.	Zibello	B	1	—
Pavia	Arena Po	B	2	—
Id.	Bastida Pancarana	B	—	1
Id.	Belgioioso	B	—	1
Id.	Borgarello	B	2	—
Id.	Borgo S. Siro	B	—	1
Id.	Bornasco	B	—	1
Id.	Broni	B	1	—
Id.	Canneto Pavese	B	—	1
Id.	Ceranova	B	—	1
Id.	Confienza	B	—	1
Id.	Galliavola	B	1	—
Id.	Goido	B	1	—
Id.	Groppello Cairoli	B	—	1
Id.	Lardirago	B	—	1
Id.	Marcignago	B	—	1
Id.	Mirabello	B	—	3
Id.	Olevano	B	1	1
Id.	Palestro	B	1	1
Id.	Robbio	B	—	1
Id.	Robecco	B	—	1
Id.	S. Genesio	B	—	1
Id.	Stradella	B	1	—
Id.	Torreberetti	B	—	2
Id.	Torre del Mangano	B	—	1
Id.	Vigevano	B	—	2
Id.	Villabiscossi	B	1	—
Id.	Voghera	B	1	—
Id.	Zinasco	B	1	—
Perugia	Perugia	B	—	1
Piacenza	Agazzano	B	1	—
Id.	Alseno	B	—	1
Id.	Calendasco	B	1	1
Id.	Castell'Arquato	B	—	1
Id.	Castel S. Giovanni	B	3	2
Id.	Gazzola	B	1	—
Id.	Gossolengo	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.				
Piacenza	Monticelli	B	—	1
Id.	Piacenza	B	1	2
Id.	Pontenure	B	—	1
Id.	Rivergaro	B	—	1
Id.	S. Giorgio	B	1	—
Pisa (a)	Pisa	B	1	2
Id.	S. Miniato	B	—	3
Id.	Vecchiano	B	—	1
Id.	Volterra	B	—	11
Pistoia	Agliana	B	—	3
Id.	Pistoia	B	1	4
Potenza	Rionero	B	3	—
Id.	Id.	Cp	2	1
Id.	Id.	S	1	1
Ravenna	Faenza	B	—	1
Id.	Fusignano	B	—	2
Id.	Lugo	B	—	2
Id.	Massalombarda	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Campagnola	B	—	1
Id.	Castellarano	B	—	1
Id.	Castelnuovo di Sotto	B	1	1
Id.	Correggio	B	1	4
Id.	Quattro Castella	B	—	1
Id.	Ramiseto	O	—	2
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Id.	Rio Saliceto	B	2	3
Roma	Leprignano	B	—	1
Id.	Roma	B	11	—
Id.	Id.	O	4	—
Savona	Celle Ligure	B	3	1
Siena	Montalcino	B	2	—
Sondrio	Civo	B	—	1
Torino	Carmagnola	B	—	1
Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Ciriè	B	1	—
Id.	S. Mauro T.	B	—	1
Trieste	Trieste	B	1	—
Udine	Pravisdomini	B	—	1
Varese	Abbiate Guazzone	B	1	—
Id.	Angera	B	4	—
Id.	Arcisate	B	3	2
Id.	Azzate	B	1	1
Id.	Besozzo	B	—	1
Id.	Cantello	B	—	1
Id.	Casorate Sempione	B	1	—
Id.	Cocquio Trevisago	B	2	1
Id.	Comerio	B	—	4
Id.	Daverio	B	1	—
Id.	Gallarate	B	1	—
Id.	Gazzada	B	1	6
Id.	Gorla Minore	B	1	—
Id.	Ispra	B	1	—
Id.	Laveno M.	B	3	—
Id.	Leggiuno S. G.	B	2	1
Id.	Lomnago	B	—	1
Id.	Lonate Pozzolo	B	8	—
Id.	Malgesso	B	1	—
Id.	Marnate	B	1	—
Id.	Osmate Lentate	B	—	4
Id.	Samurate	B	—	2
Id.	Saronno	B	—	1
Id.	Somma Lombardo	B	1	3
Id.	Tradate	B	1	1
Id.	Travedona	B	—	2
Id.	Varese	B	3	8
Id.	Venegono Inferiore	B	1	—
Varese	Venegono Superiore	B	1	—
Id.	Vergiate	B	1	—
Venezia	Campolongo Maggiore	B	—	1
Vercelli	Caresanablot	B	1	—
Id.	Crova	B	1	—
Id.	Tronzano	B	1	—
Id.	Vercelli	B	1	—
Id.	Villarboit	B	1	—
			477	604
Malattie infettive dei suini.				
Ancona	S. Paolo di Iesi	S	—	1
Arezzo	Cortona	S	2	1
Ascoli Piceno	Fermo	S	1	—
Id.	Monte Urano	S	1	—
Id.	Rapagnano	S	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	S	2	—
Belluno	Belluno	S	—	1
Bologna	Castel Maggiore	S	1	—
Id.	Castiglione dei P.	S	—	1
Bolzano	Bolzano	S	—	1
Id.	Parcines	S	—	1
Ferrara	Mesola	S	1	—
Firenze	Firenze	S	—	1
Fiume	Fiume	S	2	—
Id.	Mattuglie	S	—	1
Gorizia	Circhina	S	—	3
Macerata	S. Severino Marche	S	—	1
Milano	Truccazzano	S	—	1
Perugia	Monte S. Maria Tib.	S	—	1
Roma	Palestrina	S	1	—
Id.	Roma	S	1	—
Rovigo	Occhiobello	S	1	—
Teramo	Bellante	S	—	2
Id.	Teramo	S	—	1
Trieste	Trieste	S	3	4
Udine	Casarza	S	—	2
Venezia	Annone Veneto	S	1	—
			18	24
Morva.				
Napoli	Napoli	E	9	1
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	E	—	1
Id.	Scandiano	E	—	1
Salerno	Salerno	E	1	—
			10	3
Farcino criptococcico.				
Avellino	Avellino	E	1	—
Id.	Cervinara	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Grottaminarda	E	—	1
Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Mirabella Eclano	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Pago del Vallo di L.	E	1	—
Id.	Pietradefusi	E	1	—
Bari delle Puglie	Bari delle Puglie	E	1	—
Id.	Gravina	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	1	—
Campobasso	Fossalto	E	1	—
Catania	Adernò	E	3	—
Id.	Fiumefreddo	E	1	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Genova	Castiglione	E	2	—
Id.	Chiavari	E	1	—
Id.	Lavagna	E	—	1
Messina	Brolo	E	1	—
Id.	Messina	E	2	—
Id.	Milazzo	E	1	—
Napoli	Acerra	E	—	1
Id.	Afragola	E	3	—
Id.	Gragnano	E	1	—
Id.	Napoli	E	13	—
Id.	Palma Campania	E	2	1
Id.	Poggiomarino	E	1	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	2	1
Id.	Portici	E	1	—
Id.	S. Giuseppe	E	4	—
Id.	S. Nicola	E	1	—
Id.	Terzigno	E	2	—
Palermo	Palermo	E	20	1
Potenza	Rionero	E	1	—
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	E	—	1
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Fisciano	E	1	—
Id.	Mercato S. Severino	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	—	1
Id.	Pagani	E	1	1
Id.	Pellezzano	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	4	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	S. Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	Scafati	E	3	—
			92	9
	Rabbia.			
Alessandria	Casale	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Cn	4	1
Arezzo	Terranova Bracciolini	Cn	1	—
Ascoli Piceno	Monterubbiano	Cn	—	1
Campobasso	Larino	Cn	—	1
Id.	Ripabottoni	Cn	—	1
Cosenza	Cassano al Jonio	Cn	—	1
Id.	Rose	Cn	—	1
Firenze	Calenzano	Cn	—	1
Id.	Empoli	Cn	—	1
Id.	Lastra a Signa	Cn	—	1
Frosinone	Cassino	Cn	1	—
Lecce	Lecce	Cn	—	1
Macerata	Pieve Tarina	Cn	1	—
Id.	Recanati	Cn	1	—
Id.	Ussita	B	2	—
Id.	Visso	B	2	—
Napoli	Arzano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	7
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	5	24
Id.	Id.	E	1	—
Id.	Id.	Fl	1	2
Siracusa	Sortino	Cn	—	1
Udine	Udine	Cn	—	1
Varese	Castiglione Olona	Cn	1	—
Id.	Varese	Cn	—	1
Viterbo	Orte	B	—	1
			20	50
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	6	—
Aquila degli Abruzzi	Avezzano	O	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	5	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Collarmele	E	1	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Pereto	E	15	—
Id.	Pettorano sul Gizio	O	3	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	10	—
Id.	Rocca Pia	O	1	—
Id.	S. Demetrio	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	2	—
Avellino	Monteleone	O	1	—
Campobasso	Agnone	O	5	—
Id.	Campolieto	O	1	—
Id.	Castel del Giudice	O	5	—
Id.	Castel S. Vincenzo	O	—	1
Id.	Colli al Volturno	O	—	1
Id.	Pescopennataro	O	4	—
Id.	S. Pietro Avellana	O	4	—
Id.	S. Angelo del Pesco	O	3	—
Foggia	Cerignola	O	1	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Foggia	O	2	—
Id.	Lucera	O	1	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Macerata	Sefro	O	3	—
Matera	Bernalda	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Montescaglioso	O	—	1
Id.	Pisticci	O	1	—
Perugia	Assisi	O	3	—
Id.	Foligno	O	3	—
Id.	Trevi	O	1	—
Potenza	Atella	O	5	—
Id.	Avigliano	O	1	—
Id.	Lavello	O	1	—
Id.	Melfi	O	1	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Venosa	O	1	—
Rieti	Monte S. Giovanni	O	3	—
Id.	Posta	O	3	—
Id.	Rocca Sinibalda	O	3	—
Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Canale Monterano	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Rogna*.			
Roma	Cerveteri	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Jenne	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Montalto	O	1	—
Id.	Roma	O	4	—
Id.	Sermoneta	O	1	—
Id.	Sezze	O	1	—
Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Buccino	O	4	—
Id.	Padula	O	1	—
Id.	Ricigliano	O	1	—
Id.	Romagnano al Monte	O	1	—
Taranto	Laterza	O	3	—
Terni	Terni	O	1	—
Viterbo	Arlena	O	1	—
Id.	Bagnaia	O	2	—
Id.	Canino	O	—	1
Id.	Castel Sant'Elia	O	2	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Roccalvecce	O	2	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	O	5	—
			153	4
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Foggia	S. Paolo di Civitate	O	1	—
Id.	S. Agata di Puglia	O	1	—
Id.	Vico Garganico	O	1	—
Frosinone	Ripi	O	1	—
Id.	Serrone	O	1	—
Rieti	Scandriglia	Cp	3	—
Roma	Mazzano Romano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Viterbo	Bagnaia	O	1	—
Id.	Bomarzo	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			16	—
	Vaiuolo ovino.			
Bari delle Puglie	Altamura	O	4	—
Id.	Bitonto	O	1	—
Id.	Gravina	O	1	—
Brindisi	Erchie	O	1	—
Frosinone	Filettino	O	1	—
Id.	Morolo	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Lecce	Surbo	O	1	—
Id.	Trepuzzi	O	—	1
Id.	Ugento	O	1	—
Matera	Matera	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Vaiuolo ovino.			
Pisa (*a*)	Bientina	O	1	—
Id.	Buti	O	1	—
Roma	Albano	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Gerano	O	1	—
Salerno	Piaggine Soprane	O	—	1
Siena	Radicondoli	O	7	—
Taranto	Taranto	O	1	—
Viterbo	Tuscania	O	1	—
			27	2
	Aborto epizootico.			
Aquila degli Abruzzi	Aquila degli Abruzzi	B	1	—
Modena	Modena	B	—	5
Pisa (*a*)	Calcinaia	B	1	—
Id.	Vecchiano	B	1	—
			3	5
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	4	—
	Tubercolosi bovina.			
Macerata	Recanati	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	4	—
			4	1
	Influenza del cavallo.			
Gorizia	Gorizia	E	—	1
	Barbone dei bufali.			
Foggia	S. Marco in Lamis	Bf	1	—
	Peste aviaria.			
Novara	Borgomanero	P	1	—
	Colera dei polli.			
Ascoli Piceno	Montegallo	P	16	—
Avellino	Montefalcione	P	—	5
Bari delle Puglie	Acquaviva delle Fonti	P	—	1
Id.	Noci	P	1	—
Catania	Catania	P	5	1
Modena	Camposanto	P	1	—
Id.	Novi	P	—	2
Rovigo	Calto	P	2	—
Id.	Castel Guglielmo	P	1	—
Id.	Taglio di Po	P	4	—
Id.	Trecenta	P	9	—
Vicenza	Cornedo	P	—	2
			39	11

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	17	28	35
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	44	412	1081
Malattie infettive dei suini	19	27	42
Morva	3	4	13
Farcino criptococcico	12	47	101
Rabbia	16	26	70
Rogna	16	73	157
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	13	16

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Vaiuolo ovino	11	20	29
Aborto epizootico	3	4	8
Diarrea dei vitelli	1	1	4
Tubercolosi bovina	2	2	5
Influenza del cavallo	1	1	1
Barbone dei bufali	1	1	1
Peste aviaria	1	1	1
Colera dei polli	7	12	50

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina;* Sc *scimmie.*
(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della palude « Sa Masa » (Cagliari).

Con decreto Ministeriale 15 giugno 1928, n. 4339, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica della palude « Sa Masa » in agro di Gonnesa (Cagliari).

Trasferimento della concessione mineraria « Dunarobba », in territorio di Montecastrilli.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale del 28 febbraio 1928-VI, registrato alla Corte dei conti, il 7 marzo successivo, al registro n. 2, foglio n. 270, ed all'Ufficio del registro di Roma, atti pubblici, addì 4 giugno 1928, al n. 5171, volume 458, esatte L. 10.10, la Società miniere lignitifere di Acquasparta, ditta Roberto De Sanna e C., è stata autorizzata a trasferire alla Società anonima miniere lignitifere di Ruscio e Dunarobba, con sede a Spoleto, la concessione mineraria denominata « Dunarobba » sita nelle mappe Dunarobba, Farneta e Montecastrilli, del territorio di Montecastrilli, provincia di Terni.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 5 giugno 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Cremona, Succursale n. 1 (Porta Milano), con orario limitato di giorno.

Il giorno 10 giugno 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Trentinara, in provincia di Salerno, con orario limitato di giorno.

Il giorno 11 giugno 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Barchi, in provincia di Pesaro, con orario limitato di giorno.

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 11 giugno 1928-VI in Pisa, presso la sede del Consiglio provinciale dell'economia, è stata attivata una agenzia telegrafica.

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 31

			DIFFERENZE con la situazione al 20 maggio 1928 (migliaia di lire)
ATTIVO.			
Oro in cassa . . . L.		4,884,663,869.79	+ 74,830
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . L	5,796,001,851.88		— 204,627
Buoni del tesoro di Stati esteri . . . »	1,493,128,405.85		+ 12
		7,289,130,257.73	— 204,615
Riserva totale . . . L.		12,173,794,127.52	— 129,785
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . »		1,847,712,566.95	—
Cassa . . . »		128,933.087.12	— 5,892
Portafoglio su piazze italiane . . . »		2,936,528,021.85	— 5,619
Effetti ricevuti per l'incasso . . . »		5,557,341.91	+ 1,877
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . L.	1,043,326,042.59		
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . »	994,372.01		
		1,044,320,414.60	+ 243,787
Titoli dello Stato e titoli garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . L.		998,541,306.37	— 3,064
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	93,490,199.01		
altri . . . »	64,452,866.09		
		157,943,065.10	+ 23,914
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . L.		276,451,369.22	—
Azionisti a saldo azioni . . . »		60.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . »		127,449,250.35	+ 3,680
Istituto di liquidazioni . . . »		1,256,305,683.45	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . L.	30.000 000 —		—
Impiego della riserva straordinaria . . . »	12.025 000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti. . . . »	110.902.629 29		—
Impiego fondo pensioni . . . »	172.101 112.61		—
Debitori diversi . . . »	1,505,119,838.76		+ 12,483
		1,830,148,580.66	+ 12,483
Spese . . . L.		42,385,216.83	+ 7,255
L.		22,886,070,031.93	+ 148,636
Depositi in titoli e valori diversi . . . »		35,952,160,041.26	— 582,052
L		58,838,230,073.19	— 433,416
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		137,302,238.79	— 289
TOTALE GENERALE . . L		58,975,532,311.98	— 433,705

Saggio normale dello sconto 6 % (dal 1º aprile 1928).

Il direttore generale: STRINGHER

(15849)

D'ITALIA

- Versato L. 180,000,000

maggio 1928 (VI)

PASSIVO

				DIFFERENZE con la situazione al 20 maggio 1928 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti		L.	17,104,987,800 —	+ 201,660
Vaglia cambiari e assegni della Banca		»	701,156,096.06	+ 239,423
Depositi in conto corrente fruttifero		»	2,449,713,145.75	— 221,743
Conto corrente del Regio tesoro		»	300,000,000 —	—
		L.	20,555,857,041.81	+ 219,340
Capitale		L.	240,000,000 —	—
Massa di rispetto		»	48,000,000 —	—
Riserva straordinaria		»	12,025,412.33	—
Conti correnti passivi		»	6,991,580.21	— 9,629
Conto corrente del R. Tesoro, vincolato		»	648,117,554.48	— 128,043
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti	L. 113,200,616.20			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46,000,000 —			—
Creditori diversi	» 1,059,056,870.62			+ 58,021
			1,218,257,486.82	+ 58,021
Rendite		L.	156,820,956.28	+ 8,947
Utili netti dell'esercizio precedente		»	—	—
		L.	22,886,070,031.93	+ 148,636
Depositanti		»	35,952,160,041.26	— 582,052
		L.	58,838,230,073.19	— 433,416
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	137,302,238.79	— 289
TOTALE GENERALE		L.	58,975,532,311.98	— 433,705

Rapporto della riserva (12,173,794,127.52) ai debiti (20,555,857,041.81) da coprire 59.22 per cento.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'iscrizione alla Regia scuola dell'arte della medaglia e per il conferimento della borsa annuale di studio relativa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'arte della medaglia;

Veduto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modifiche per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione di dodici allievi nella Regia scuola dell'arte della medaglia per il biennio scolastico 1928-29 1929-30 e per il conferimento della borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) su carta da bollo da L. 3, da presentarsi e da farsi pervenire entro il 30 settembre 1928.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3° certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4° un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore;

5° certificato di cittadinanza italiana, per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei saggi e fotografie di lavori in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte della plastica ornamentale e della figura.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie dovranno essere autenticati.

Art. 3.

I candidati i cui documenti siano riconosciuti regolari, dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo nel prossimo ottobre presso la Regia scuola dell'arte della medaglia.

L'esperimento si comporrà:

1° di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano copiato dal vero;

2° di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico e ai titoli presentati, compilerà per ordine di merito la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli e restano esclusi dalla Scuola se non ottengano l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1928-29 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, ottenga la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.